

REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO IN USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 59 del 10/12/2019

INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità

Art. 3 Individuazione degli impianti

Art. 4 Classificazione delle attività sportive

Art. 5 Forme di gestione

Art. 6 Modalità per l'affidamento in gestione degli Impianti sportivi comunali

Art. 7 Utilizzazione di Impianti sportivi scolastici

Art. 8 Criteri di assegnazione

Art. 9 Convenzione

Art. 10 Riserva di uso ed accesso agli impianti sportivi

Art. 11 Norme generali sulla vigilanza

Art. 12 Accesso agli impianti

Art. 13 Sospensione delle concessioni

Art. 14 Orari e tariffe

Art. 15 Regole per l'uso degli impianti

Art. 16 Responsabilità

Art. 17 Revoca assegnazione degli impianti

Art. 18 Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra sportive

Art. 19 Contributi per la promozione dello sport

Art. 20 Entrata in vigore

ART. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale ai sensi della Legge Regione Toscana n. 21 del 27.02.2015.

ART. 2 Finalità

Il Comune di Arcidosso con il presente regolamento intende promuovere, sostenere qualificare e diffondere la pratica sportiva tra tutte le categorie di cittadini, nonché favorire le attività motorio-ricreative specie nelle fasce di età ad oggi non interessate e con ciò concorrere allo sviluppo integrale della persona anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa, contribuendo, anche in sinergia con altri settori, al mantenimento di ottimali condizioni psico-fisiche dei propri cittadini.

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali collaborano con l'Amministrazione Comunale nella promozione della pratica sportiva e nella valorizzazione degli impianti sportivi stessi.

Il Comune di Arcidosso con il presente regolamento si pone i seguenti obiettivi:

1. promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale, a tali soggetti, la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità.
2. Le Associazioni o gli Enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, con i limiti previsti all'art. 15, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti Scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti, ricreative e sociali di interesse pubblico.
3. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
4. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
5. L'Amministrazione comunale, per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3,

comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.

ART. 3 Individuazione degli impianti sportivi

1. Attualmente nel territorio del Comune di Arcidosso sono presenti i seguenti impianti sportivi:

- Stadio Comunale, costituito da campo di calcio con tribune, pista di atletica e palestra adiacente con spogliatoi, docce e servizi igienici;
- Campo da Tennis;
- Palazzetto dello Sport.

2. L'elenco di cui al precedente comma potrà essere modificato con apposita delibera di Giunta Comunale, sulla base di una ricognizione dell'Ufficio Tecnico Comunale, alla luce dei criteri indicati nella Legge Regione Toscana n. 21 del 27.02.2015 e dal suo Regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 42 del 5 luglio 2016.

ART. 4 Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali, di cui al precedente articolo, sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, didattiche, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. Il Comune, anche attraverso la collaborazione e progettualità dei soggetti gestori, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di interesse pubblico.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

- Attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Viene inclusa altresì in questa definizione l'attività sportiva per le scuole;
- Attività sportive di interesse pubblico: l'attività pre-agonistica e agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

ART. 5 Forme di gestione

1. Le strutture di cui al precedente art. 4 possono essere gestite nei modi seguenti:

- a) Direttamente dal Comune;
- b) Mediante affidamento in gestione, comprensiva dell'uso sportivo, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e

federazioni sportive nazionali, individuate secondo procedure di selezione ad evidenza pubblica, come previsto dal presente Regolamento;

c) Mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui all'art. 7 e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime;

2. Ad ogni schema di convenzione per la gestione degli impianti sportivi sarà allegato un disciplinare di oneri per la migliore manutenzione in base ad uno schema predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale ed approvato dalla Giunta Comunale.

3. Per la palestra a disposizione delle scuole, si rimanda allo specifico regolamento che disciplina la concessione di utilizzo della stessa.

ART. 6 Modalità per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali.

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, ferme restando le altre modalità indicate all'art. 5, è riservata, sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica di cui al successivo comma 3, alle società e associazioni sportive dilettantistiche, federazione sportive, enti di promozione sportiva, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata all'attività da realizzare.

2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti comma potrà avvenire a trattativa privata, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque, nel rispetto dei principi espressi all'art. 14, comma 2 della L. R. n. 21 del 27.02.2015.

3. La scelta dell'affidatario, fra i soggetti di cui al precedente comma 1, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente così regolata:

- Il Consiglio Comunale esprime, con propria deliberazione, la volontà di procedere all'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali;
- La Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo individua gli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto di gestione;

5. E' prevista la possibilità di affidare congiuntamente la gestione di più impianti omogenei per tipologia.

6. All'aggiudicazione consegue la stipula di apposita convenzione di gestione, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 21/2015.

7. La durata massima dell'affidamento in gestione non può, in ogni caso, superare il termine di venti anni.

8. Il gestore dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia degli impianti, gli allestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.

9. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative al consumo luce, acqua e riscaldamento, con obbligo di intestazione delle relative utenze. Qualora si renda necessario un uso promiscuo delle utenze con il Comune, l'Ufficio Tecnico stabilirà la misura forfettaria del consumo da porre a carico del gestore dell'impianto, senza obbligo di voltura dell'utenza.

10. Il Comune, qualora dovesse emergere una evidente onerosità della manutenzione di determinati impianti sportivi e una eventuale anti economicità della gestione, legata alla scarsa densità della popolazione ed alla stagionalità, può riconoscere al gestore un contributo per interventi annuali, da eseguirsi a carico del gestore stesso, individuati sulla base di un capitolato d'oneri a cura dell'ufficio competente ed allegati allo schema di convenzione di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento. Tale contributo verrà corrisposto, previa attestazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale di adempimento delle prestazioni richieste.

11. In ogni caso, quando gli impianti sono concessi a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente Regolamento, tali enti dovranno corrispondere al concedente un canone concessorio determinato dall'Amministrazione Comunale che assorbe il corrispettivo per l'uso proprio dell'impianto affidato in gestione, con conseguente assorbimento dell'onere relativo al pagamento delle tariffe d'uso dei medesimi.

12. Il gestore dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso agli impianti sportivi agli Istituti scolastici con sede nel Comune di Arcidosso e comuni limitrofi, che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica.

13. Al gestore spetta:

- a) L'introito delle tariffe, per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- b) L'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
- c) L'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;

d) L'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto messi a disposizione dal Servizio Sport.

14. Il gestore potrà, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di biglietti di ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune previa verifica della redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una rideterminazione dei rapporti di ordine economico tra l'Amministrazione ed il soggetto gestore.

15. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune.

16. Le associazioni sportive dilettantistiche che utilizzano gli impianti sportivi, possono esporre materiale pubblicitario all'interno degli stessi durante le manifestazioni sportive alle quali le medesime associazioni partecipano e durante le loro attività. Il materiale pubblicitario affisso o comunque esposto dovrà essere contraddistinto da un segno che identifica le associazioni che lo espongono.

ART. 7 Utilizzazione di impianti sportivi scolastici

1. Fermo il disposto dell'art. 90, comma 26, della L. 289/2002, il Comune di Arcidosso stipula convenzioni, secondo criteri di economicità e razionalità, per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orari extrascolastici con i soggetti individuati all'art. 14, comma 1 della L.R.T. n. 21 del 27/02/2015 aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità, le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo per l'utilizzo di cui al comma 1.

3. In ogni caso, nel caso di impianti sportivi scolastici, il gestore potrà utilizzare gli spazi solo dopo il termine delle lezioni compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola e comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento emanato con DPR n. 567 del 10 ottobre 1996 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche).

ART. 8 Criteri di assegnazione

1. La valutazione delle offerte per la scelta dell'affidatario, avviene sulla base di progetti che consentano la valutazione di profili economici e tecnici della gestione.
2. La valutazione della convenienza economica dell'offerta viene effettuata in base alla previa indicazione da parte del Comune del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione.
3. Nella valutazione, in ogni caso, si dovrà comunque tenere conto dei seguenti criteri qualitativi:
 - Esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
 - Esperienza nella gestione di impianti simili per tipologia dimensioni ed impianti tecnici;
 - Realizzazione di eventi e manifestazioni nel territorio comunale;
 - Esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
 - Diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
 - Tariffe praticate e prezzi di accesso;
 - Qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
 - Compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento;
 - Garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini.

Art. 9 Convenzione

Il gestore, individuato a seguito di selezione, dovrà sottoscrivere una convenzione concernente la gestione dell'impianto, nella quale saranno determinati:

- a) La durata massima dell'affidamento in gestione;
- b) I criteri di uso dell'impianto;
- c) Le condizioni giuridiche ed economiche della gestione stessa;
- d) La garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini che praticano l'attività sportiva compatibile con l'impianto;
- e) L'utilizzo straordinario dell'impianto per attività ricreative e sociali organizzate dall'amministrazione o con il patrocinio della stessa, che risultino compatibili con l'impianto.

Art. 10 Riserva di uso ed accesso agli impianti sportivi.

E' in facoltà dell'amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata a proprie iniziative e/o manifestazioni dalla stessa patrocinate o di riservarsi di richiedere l'uso degli impianti medesimi in occasione di particolari manifestazioni, previa tempestiva comunicazione al gestore. Il Comune si riserva inoltre la disponibilità dell'intero impianto per usi di protezione civile e per emergenze di carattere sanitario.

ART. 11 Norme generali sulla vigilanza

1. Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.
2. Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature ed egli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui gestori.
4. Il gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso e trascuratezza dei beni dati in uso. Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R. C. per responsabilità verso i terzi. Copia delle polizze assicurative sottoscritte a cura dell'ente gestore dovranno essere trasmesse all'ufficio comunale competente.
5. Il gestore con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici esercizi.

ART. 12 Accesso agli impianti

1. L'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole ed istituti scolastici e loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali. Gli impianti potranno essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi solo per manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti, come stabilito dal successivo art. 19.
2. Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Gestore dell'impianto come definito in conformità dal presente regolamento e riceverne regolare autorizzazione.
3. I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui sono all'interno degli impianti sportivi, per eventuali danni arrecati agli immobili, impianti attrezzature, cose e persone.

ART. 13 Sospensione delle concessioni

1. Il Responsabile dell'Ufficio competente del Comune di Arcidosso può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai gestori data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico.
3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori né dal Comune.

ART. 14 Orari e tariffe

1. Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono indicati dall'Amministrazione Comunale, o approvati dalla stessa su proposta dei gestori.
2. L'utilizzo degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi.
3. Le tariffe sono stabilite dall'Amministrazione comunale.
4. Il gestore è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso e gli orari di apertura.
5. Al Comune spetta il diritto insindacabile di intervento per la soluzione di eventuali insuperabili divergenze, relative all'uso dell'impianto.

ART. 15 Regole per l'uso degli impianti

Il responsabile del servizio, sulla base di specifiche indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, emana specifiche norme per l'uso dei singoli impianti sportivi, finalizzate alla migliore conservazione degli stessi, sulla base dei seguenti criteri:

- Salvaguardia delle superfici di gioco;
- Contenimento dei consumi energetici;
- Criteri di utilizzazione di impianti e attrezzature;
- Installazione di materiale pubblicitario.

ART. 16 Responsabilità

1. I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone e atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.
2. I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure nel caso in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nel caso in cui le società sportive organizzino manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
3. L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui alla premessa del presente articolo.
4. L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti del gestore per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà, previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione comunale rivalendosi sul contributo annuale fino alla completa copertura del danno.

ART. 17 Revoca assegnazione impianti

1. La revoca dell'affidamento in gestione degli impianti è disposta dal responsabile del servizio, informata la Giunta, per gravi violazioni degli obblighi previsti nell'accordo sottoscritto tra le parti.
2. Per gli impianti affidati in gestione valgono le disposizioni contenute nelle medesime convenzioni.
3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la convenzione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il gestore.

ART. 18 Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra sportive

Gli impianti sportivi, a prescindere dalle forme di gestione, possono essere concessi per iniziative sportive occasionali a società, associazioni o gruppi sportivi, anche non aventi sede a Arcidosso, alle seguenti condizioni:

- Pagamento anticipato del canone previsto;
- Compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell'impianto;
- Compatibilità con le esigenze delle società/associazioni già assegnatarie;
- Versamento di un deposito cauzionale se ritenuto necessario e stabilito dal responsabile dell'ufficio competente del Comune in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi dell'impianto.

2. Tutti gli utilizzi da parte di terzi, non attinenti ad attività sportive, non contemplati nel presente articolo possono essere concessi solo dal responsabile dell'ufficio competente, previ accordi onerosi. In tali casi, il soggetto richiedente è tenuto ad attivarsi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per ottenere la relativa deroga nelle forme e nei modi previsti dal presente articolo.
3. L'esonero della sola quota di tariffa relativa all'uso dell'impianto è consentito solo nel caso di manifestazioni patrocinate dal Comune.

ART. 19 Contributi per la promozione dello sport

1. Visti gli obiettivi espressi agli artt. 4 e 5 dello Statuto, il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
2. A tal fine, il Comune, in sede di affidamento in gestione degli impianti, può prevedere, compatibilmente con la propria situazione economico finanziaria di bilancio, di erogare, agli affidatari, un contributo da versarsi annualmente per la promozione, lo svolgimento in maniera continuativa e la diffusione delle attività sportive, con particolare riferimento ai giovani ed ai bambini.
3. Ai fini della concessione del contributo, il Comune dovrà valutare i seguenti elementi:
 - a) Interventi migliorativi agli impianti ed alle attrezzature in corredo agli stessi;
 - b) Acquisto di attrezzature da acquisire al patrimonio degli impianti sportivi comunali;

ART. 20 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo le modalità previste dal vigente Statuto Comunale. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate le previgenti disposizioni regolamentari in materia.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.